

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	2681
Data di Arrivo		Data di Partenza	21/03/2012
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Sig.ri Consiglieri Nazionali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

<i>Circolare</i>	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	15	2012	AS	sb

Oggetto:	Procedimento di iscrizione all'Albo.
----------	--------------------------------------

Le novità introdotte dal Decreto Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 sono già state comunicate con la circolare n. 16 del 15/05/2010.

Per la corretta esecuzione del procedimento amministrativo di iscrizione all'Albo ai sensi della normativa professionale ed a mente del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e della L. n. 241/90, si trasmettono le seguenti note:

#### A) Requisiti per l'iscrizione all'albo.

L'art.31 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3, come modificata dal D.lgs 26 marzo 2010 n. 59 prevede che per essere iscritti nell'albo è necessario:

- essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- godere dei diritti civili;
- essere di specchiata condotta morale;
- avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;
- avere la residenza o il domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;
- precisare il proprio stato giuridico professionale.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'ordinamento Professionale, comportino la radiazione dall'albo.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del D.lgs 206/2007 costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

#### B) Presentazione della domanda.

L'art. 45 del D.lgs 26 marzo 2010 n. 59, in combinato disposto con l'art. 18 del D.P.R. 350/1981, prevede che la domanda di iscrizione all'albo sia presentata al Consiglio dell'Ordine competente

corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.

Per quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000, i seguenti stati, qualità personali e fatti sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza e domicilio professionale c) cittadinanza;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) titolo di studio, esami sostenuti;
- e) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- f) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- g) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- h) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- i) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- l) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- m) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Come tutte le istanze alla pubblica amministrazione la richiesta va presentata in carta di bollo da € 14,62 amministrativa (DPR 26 ottobre 1972 n. 641).

Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi contributivi, si precisa che il richiedente è tenuto al pagamento della Tassa per Concessioni governative di €168,00 (da versare sul C/C postale GU 8003) secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 e dal D.M. 28 dicembre 1995.

Si precisa, però, che i funzionari della Pubblica Amministrazione non possono rifiutare di acquisire in deposito o di accettare i detti atti anche se non in regola con il bollo, ma hanno l'obbligo di trasmettere gli stessi all'Ufficio del registro per la loro regolarizzazione secondo quanto previsto dall'art. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 9 del D.P.R. 26/10/1972, n. 641 prevede sanzioni oltre che per il soggetto che non ha assolto al pagamento della tassa anche a carico del pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto.

### **C) Procedimento di iscrizione**

La presentazione della domanda d'iscrizione all'albo determina l'avvio del procedimento amministrativo, che va formalizzato, ex art. 6 della L.241/90 cit, mediante comunicazione personale contenente le seguenti ulteriori indicazioni:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art.45 del D. Lgs. n. 59/2010 e 32 della L.3/76 (di cui *infra*), deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

e) la data di presentazione dell'istanza;

f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Segue la fase **istruttoria** dell'istanza, nella quale il responsabile del procedimento.

a) valuta la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità della domanda, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

d) trasmette gli atti al Consiglio competente, ex art. 32 della L. 3/76, a deliberare l'adozione del provvedimento finale. Si rammenta che in base all'art. 3 della L. 241/90 il provvedimento finale deve essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria; e che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Nell'istruttoria vanno acquisiti i dati, di cui all'art. 30 della L. 3/76, necessari alla corretta tenuta dell'albo che rimane attribuzione del Consiglio dell'ordine in base all'art 13 punto c della medesima legge.

Qualora l'istruttoria abbia esito negativo, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, ex art. 10 bis L. 241/90, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art 45, comma 3 del DLgs 59/2010 e 32 della L 3/76, il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio .

Quanto **ai tempi di conclusione del procedimento**, l'art. 45 del Dlgs 59/2010 prevede che il procedimento di iscrizione debba concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

Decorso tale termine senza che il Consiglio abbia adottato un provvedimento espresso si forma il silenzio assenso, di cui all'art. 20 legge 241/90, per cui la domanda è da intendersi accolta.

Dallo stesso momento decorre il termine per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto. A tal proposito si rammenta che, sul punto, l'art. 36 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3, prevede che le decisioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, siano comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché al Ministero della giustizia.

Cordiali saluti

F.to Il Coordinatore del Dip. Ordinamento e  
Deontologia Professionale  
Dott. For. Giancarlo Quaglia

F.to Il Presidente  
Dott. Agr. Andrea Sisti